

S T A T U T O

CONFESAL – Vigili del Fuoco

Art. 1

Costituzione

E' costituita, promossa dalla CONFESAL, la CONFESAL – Vigili del Fuoco

La CONFESAL – Vigili del Fuoco non ha fini di lucro.

La Sede Nazionale è in Roma.

La CONFESAL – Vigili del Fuoco è un'associazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica.

La CONFESAL – Vigili del Fuoco è un ente associativo non commerciale, per cui non potrà:

- distribuire, anche in modo diretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- trasmettere ad altri il contributo associativo.

La CONFESAL – Vigili del Fuoco ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, alla CONFESAL che l'ha promossa.

Art. 2

Iscritti

Possono essere iscritti alla CONFESAL – Vigili del Fuoco:

- gli appartenenti al Corpo nazionale Vigili del Fuoco e dei Corpi Provinciali delle Regioni Autonome ed a Statuto Speciale;
- i Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Corpi Provinciali delle Regioni Autonome ed a Statuto Speciale;
- i pensionati del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Corpi Provinciali delle Regioni Autonome ed a Statuto Speciale.

La qualifica di associato alla CONFESAL – Vigili del Fuoco, si acquisisce:

a) con versamento della quota sindacale, direttamente o tramite conferimento di delega sindacale;

Art. 3

Autonomia e Democrazia

La CONFESAL – Vigili del Fuoco è una organizzazione indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo ed opera a garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti.

La CONFESAL – Vigili del Fuoco, rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale.

Art. 4
Confronto

Fondamento della vita democratica della CONFESAL – Vigili del Fuoco sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui la Federazione si sente e si dichiara parte attiva.

Art. 5
Finalità

La CONFESAL – Vigili del Fuoco non ha fini di lucro. Obiettivo della Federazione è primariamente lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche di tutti gli iscritti alla Federazione, sul fondamento della libertà e della giustizia sociale.

In particolare si propone di :

- a) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli associati con assoluta obiettività e libertà;
- b) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- c) rappresentare la categoria nelle contrattazioni collettive e nei rapporti con i poteri dello Stato;
- d) assistere i propri iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali nei confronti degli enti pubblici e privati;
- e) elaborare studi e proposte relativamente ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati;

Art. 6
Cariche Sindacali

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci in regola con il versamento della quota sindacale.

Inoltre la CONFESAL Vigili del Fuoco si può avvalere per specifiche esigenze organizzative e peculiari materie di associati alla Confederazione Confesal.

Tutte le entrate della CONFESAL – Vigili del Fuoco dovranno affluire alla Sede Centrale su un conto appositamente istituito.

Art. 7
Incompatibilità e non cumulabilità

Le cariche di Segretario Generale, Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale della Federazione sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo superiore a 500.000 (cinquecentomila) abitanti e con l'appartenenza ad organi deliberanti di partito e/o con la responsabilità di uffici di partito.

Le cariche ricoperte all'interno della Federazione nonché della Confederazione non sono incompatibili tra di loro.

Art. 8
Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

Art. 9
Entrate

Le entrate della Federazione sono costituite dalle quote dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Tutte le entrate della CONFISAL – Vigili del Fuoco dovranno pervenire tramite la Sede Centrale su un conto appositamente istituito.

Art. 10
Provvedimenti Disciplinari

Gli iscritti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati per iniziativa della Segreteria Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria Nazionale della CONFISAL – Vigili del Fuoco può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno della Federazione, di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;
- c) inosservanza del presente Statuto.

Gli associati non in regola con il versamento della quota di adesione decadono automaticamente dalla CONFISAL – Vigili del Fuoco, senza alcuna comunicazione scritta.

Art. 11
Organizzazione

Gli organi della CONFISAL – Vigili del Fuoco, a livello Nazionale, sono:

- 1) Il Congresso Nazionale;
- 2) Il Direttivo Nazionale;
- 3) Il Segretario Generale;
- 4) La Segreteria Nazionale;
- 5) La Consulta Nazionale Dirigenti e Direttivi;
- 6) Il Consiglio Generale;
- 7) I Coordinatori Nazionali;
- 8) Il Comitato per le Pari Opportunità;
- 9) Il Collegio dei Probiviri;
- 10) Il Collegio dei Sindaci.

Gli organi della CONFISAL – Vigili del Fuoco, a livello Regionale, sono:

- 1) Il Congresso Regionale;
- 2) Il Direttivo Regionale;
- 3) La Segreteria Regionale;

- 4) Il Segretario Regionale;
- 5) La Consulta Regionale/Interregionale dei Dirigenti e Direttivi;
- 6) Il Collegio Regionale dei Sindaci.

Gli Organi della CONFESAL – Vigili del Fuoco, a livello Provinciale, sono:

- 1) Il Congresso Provinciale;
- 2) Il Direttivo Provinciale;
- 3) La Segreteria Provinciale;
- 4) Il Segretario Provinciale;
- 5) Il Collegio Provinciale dei Sindaci.

Art. 12

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della CONFESAL – Vigili del Fuoco. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, su convocazione della Segreteria Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno il 51% degli iscritti.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve contenere le motivazioni per i quali si intende proporre la convocazione.

Sarà cura della Segreteria Generale attivare entro 60 giorni, le procedure per la celebrazione del Congresso straordinario.

Art. 13

Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto:

- dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi Provinciali, limitatamente agli iscritti alla CONFESAL – Vigili del Fuoco;

La percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dal regolamento congressuale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con il versamento della quota di adesione.

Art. 14

Compiti del Congresso

Il Congresso Nazionale:

- a) esamina e discute la relazione del Segretario Generale;
- b) elegge i membri del Direttivo Nazionale;
- d) elegge il Collegio dei Probiviri;
- e) elegge il Collegio dei Sindaci;
- f) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale della Federazione e le linee programmatiche;
- g) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Segreteria Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso;
- h) le decisioni espresse dal Congresso Nazionale, sono vincolanti per tutti gli associati alla Federazione;
- i) ratifica le eventuali modifiche statutarie proposte dal Direttivo Nazionale, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.

Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

Il Congresso Nazionale è convocato di norma almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art.15 **Direttivo Nazionale**

Il Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un massimo di 110 componenti ed un minimo di trenta, compreso il Segretario Generale e i componenti la Segreteria Nazionale.

- a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
- b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- c) elegge nel proprio seno la Segreteria Nazionale;
- d) elegge nel proprio seno il Segretario Generale;
- e) ratifica la Consulta Dirigenti e Direttivi;
- f) nomina il Consiglio Generale;
- g) nomina i Coordinatori Nazionali;
- h) nomina le Consulte Regionali/Interregionali Dirigenti e Direttivi;
- i) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- j) adotta il regolamento amministrativo e del presente Statuto.

Il Direttivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno quindici giorni.

In caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando comunicazione scritta al Segretario Generale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale;

I membri del Direttivo Nazionale rimangono in carica quattro anni e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Le riunioni del Direttivo Nazionale sono valide se è presente il 50% più 1 (uno) dei suoi Componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale.

Art.16 **Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale:

- è composta da un massimo di dieci membri eletti direttamente dal Direttivo Nazionale fra i suoi Componenti di cui un componente della Consulta Dirigenti e Direttivi.
- rappresenta la Federazione ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Direttivo Nazionale;
- attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi per la loro approvazione da parte del Direttivo Nazionale.
- Propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- Nomina e revoca i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali è

- chiamata a designare i propri rappresentanti;
- Assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale;
 - Promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi ed assume i poteri decisionali consequenziali.

La Segreteria è presieduta dal Segretario Generale che la convoca.

La Segreteria Nazionale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Segretario Generale.

Art. 16 bis

Consulta Dirigenti e Direttivi

È un organo nazionale ed è composto da un massimo di 20 componenti. Al proprio interno nomina un Presidente e un Vice Presidente. Un membro è componente di Diritto della Segreteria Nazionale e partecipa direttamente o tramite un suo delegato ad accordi o negoziati. Partecipa alle contrattazioni relative al Comparto, firma accordi o negoziati a livello territoriale e può effettuare riunioni in via telematica.

Art. 16 ter

Consulte Regionali e Interregionali Dirigenti e Direttivi

Con il fine di rilanciare le politiche del personale Dirigente e Direttivo e il sistema delle relazioni sindacali, valorizzando la contrattazione di secondo livello per le materie di specifica pertinenza di questa area, sono istituite le Consulte Regionali/Interregionali dei Dirigenti e Direttivi per un massimo di 8 componenti.

Art. 17

Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Direttivo Nazionale della CONFSAI – Vigili del Fuoco, tra i suoi Componenti e con il supporto della Segreteria Nazionale.

- ha la rappresentanza legale della Federazione;
- rappresenta in giudizio la Federazione;
- convoca la Segreteria Nazionale;
- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con il Governo, Ministeri ed Enti;
- firma accordi o negoziati;
- propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- cura i rapporti con le Banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse della Federazione;
- assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa federale;
- assicura la gestione unitaria della Federazione;
- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- nomina tra i componenti della Segreteria Nazionale, 9 Vice Segretari di cui uno con funzioni vicarie, il Tesoriere nonché un Segretario Organizzativo.

Art. 18
Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è un organismo composto dai Segretari Regionali e dalla Segreteria Nazionale, è presieduto dal Segretario Generale, indica le strategie politiche sindacali quale struttura di secondo livello e propone eventuali modifiche dello Statuto e del regolamento congressuale. Individua le linee programmatiche annuali, propone seminari e convegni in linea con la politica sindacale indicata.

Art. 19
Coordinatori Nazionali

I Coordinatori Nazionali sono un organismo consultivo progettuale composto da figure dell'Organizzazione per un massimo di 15 componenti con spiccate attitudini per l'innovazione, la tecnologia e la comunicazione; i componenti sono designati dal Direttivo Nazionale e collaborano con la Segreteria Nazionale su tematiche specifiche.

Art. 20
Comitato Pari Opportunità

Con il fine di favorire una adeguata rappresentanza femminile negli Organi della ConfSal VV.F., è istituito il Comitato Pari Opportunità con lo scopo di sviluppare le politiche su tematiche specifiche.

I Componenti sono designati dalla Segreteria Nazionale e collaborano con la stessa.

Art. 21
Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci verifica la correttezza dell'azione amministrativa della CONFISAL – Vigili del Fuoco a livello nazionale e la regolarità delle spese, segnalando eventuali deficienze al Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente dei Sindaci, eletto dai soli membri effettivi, presiede il Collegio stesso che convoca almeno una volta l'anno.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario della Federazione e ne riferisce con apposita relazione al Direttivo nazionale.

Qualora si verifichi una vacanza tra i componenti, per dimissioni o altra causa, il sostituto sarà designato dal Direttivo Nazionale.

Art. 22
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della CONFISAL – Vigili del Fuoco a tutti i livelli è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Qualora si verifichi una vacanza tra i componenti, per dimissioni o altra causa, il sostituto sarà designato dal Direttivo Nazionale.

Il Collegio ha il compito di:

- esaminare e decidere le controversie che possono sorgere fra gli associati e fra gli

Organi della CONFESAL – Vigili del Fuoco;

- emettere ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- emettere lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente del Collegio, che viene eletto dai soli membri effettivi, ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinari a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione delle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

Art. 23

Bilancio Nazionale e responsabilità amministrative

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre d'ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria Nazionale predispone e presenta al Direttivo Nazionale il Bilancio Preventivo per l'anno successivo.

Entro il 31 maggio la Segreteria Nazionale predispone e presenta al Direttivo Nazionale il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione dei Sindaci.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla CONFESAL, le strutture Regionali e Provinciali Confederali, gli Enti e le Società della CONFAL o le persona che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni dalle stesse, a qualsiasi titolo o verso chiunque, assunte, con esclusione, quindi, di qualsiasi responsabilità a carico degli Organi Centrali della Confederazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di adesione Confederale.

Art. 24

Organismi territoriali

A livello territoriale l'organizzazione è articolata in Segreteria regionale e in Segreteria provinciale, presieduta dai rispettivi Segretari.

1. Competenze del Segretario Regionale

Il Segretario Regionale sovrintende e coordina l'attività politico-sindacale in ambito regionale rapportandosi ordinariamente con le analoghe strutture dell'Amministrazione. Per tematiche che esulano dall'ordinario confronto sindacale, procede di concerto con la Segreteria Nazionale e organizza e favorisce l'attività sindacale, promuovendo e partecipando ad incontri, ad assemblee negli ambiti provinciali del territorio regionale di competenza, d'intesa con i Segretari Provinciali.

2. Competenze dei Segretari Provinciali

Il Segretario Provinciale sovrintende e coordina l'attività politico-sindacale in ambito provinciale rapportandosi ordinariamente con le analoghe strutture dell'Amministrazione. Per tematiche che esulano dall'ordinario confronto sindacale, procede di concerto con la Segreteria Regionale e organizza e favorisce l'attività sindacale, promuovendo e partecipando ad incontri, ad

assemblee nell'ambito provinciale di competenza, d'intesa con i componenti della Segreteria Provinciale.

Art. 25
Norma finale

Il Congresso nazionale è deputato alle modifiche statutarie.

Solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il Direttivo Nazionale può procedere a modifiche statutarie, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

Le delibere con le quali il Direttivo Nazionale procede ai sensi del comma precedente a modifiche statutarie devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo.